COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 48

Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito

Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizi di legittimita' inerenti alla regolarita' formale della nuova deliberazione del Consiglio regionale.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 12 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	II — Controlli sull'amministrazione regionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-48-riesame-delle-deliberazioni-soggette-a-controllo-di-merito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it